

FOGLIO INFORMATIVO – n. 84
PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITE DA COOPERFIDI ITALIA
IN RELAZIONE AL PRODOTTO “SUPERBONUS”
DI CUI AL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 (C.D. DECRETO RILANCIO)

Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Sede legale e direzione generale in Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna c/o Palazzo della Cooperazione
Tel: 051/0956811 Fax: 051/0956899 E-mail: info@cooperfidiitalia.it Pec: cooperfidiitalia@legalmail.it www.cooperfidiitalia.it Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007 Albo Società Cooperative: A202621
Intermediario Finanziario iscritto nell’Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93. Codice meccanografico 19549

Sedi territoriali:

Area Nord (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto)

Filiale di Torino Corso Francia 329 - 101424 Torino; Tel. 011 4405400/407 - Fax 0114405456

Filiale di Milano: Via Filzi n. 17 – 20124 Milano

E-mail: areanord@cooperfidiitalia.it

Area Emilia Romagna

Via Alfredo Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna; Tel. 0510956812 - Fax 0510956899

E-mail: emiliaromagna@cooperfidiitalia.it

Area Centro Nord (Toscana, Umbria, Marche) Via Vasco de Gama, 153/157 - 50127 Firenze;

Tel. 0552302878 - Fax 0552646028 E-mail: areacentronord@cooperfidiitalia.it

Area Centro Sud (Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna) Via Nazionale, 243 - 00184 Roma;

Tel. 0640417470 - E-mail: areacentrosud@cooperfidiitalia.it

Area Sud

Filiale di Napoli (Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia) — Via Aulisio Is. E/5 scala B. int.16 (Centro Direzionale) - 80143 Napoli;

Tel. 08119138731 E-mail: areasud@cooperfidiitalia.it

Filiale di Bari (Puglia) Viale Luigi Einaudi, 15 - 70125 Bari; Tel. 0805011001 – Fax 0805013329

E-mail: areasud@cooperfidiitalia.it

INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITE DA COOPERFIDI ITALIA IN QUALITÀ DI INTERMEDIARIO FINANZIARIO ACCREDITATO AD OPERARE SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA DI CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA, A SUPPORTO DELLE IMPRESE CHE INTENDONO USUFRUIRE DELLE DISPOSIZIONI FISCALI DI CUI AGLI ARTT. 119 E 121 DEL D.L. 34/2020 (DECRETO RILANCIO), CEDENDO IL PROPRIO CREDITO DI IMPOSTA A CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA.

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il Cliente e consegna il foglio informativo:

.....

In qualità di:

- Collaboratore/dipendente/socio di Agenzia in Attività Finanziaria iscritta nell’elenco OAM al n.
- Collaboratore/dipendente/socio di Società di Mediazione Creditizia iscritta nell’elenco OAM al n.
- Dipendente Cooperfidi Italia

CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA AI SENSI DEL DECRETO RILANCIO

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito numerose agevolazioni fiscali in favore dei soggetti colpiti dalla crisi economica e sanitaria.

Tra gli interventi più significativi, si trovano i crediti d’imposta e le detrazioni fiscali al 110% per lo svolgimento di determinati interventi edilizi (c.d. “superbonus”).

In particolare, l’art. 121 del Decreto Rilancio, rubricato “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”, consente ai titolari di determinate detrazioni fiscali, connesse allo svolgimento di interventi edilizi, di optare – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione – per uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che realizza l’intervento (il quale “recupera” lo sconto attraverso un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, a sua volta cedibile a terzi) o, in alternativa, per la cessione a terzi di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione.

CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITE DA COOPERFIDI ITALIA

L’attività di Cooperfidi Italia consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l’erogazione, da parte di Banche e Istituti Finanziari convenzionati, di finanziamenti alle piccole e medie imprese prevalentemente socie e in via residuale anche a un numero limitato di imprese non associate come stabilito dall’art. 112 comma 5 del D. Lgs. 385/93 per i Confidi iscritti nell’Albo Unico ex art. 106 dello stesso D. Lgs. 385/93.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 TUB, Cooperfidi Italia esercita anche attività connesse e strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni. Sono ricomprese in tali attività le attività di informazione, consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie ovvero non associate per il reperimento ed il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

Nell’ambito di tale operatività, Cooperfidi Italia si è accreditata ad operare quale Intermediario Finanziario, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Rilancio, sulla Piattaforma Informatica (di seguito Piattaforma CDP) predisposta da Cassa Depositi e Prestiti Spa, la quale, nell’ambito della propria gestione ordinaria, ha avviato una nuova linea di operatività di finanziamento mediante acquisto di crediti di imposta vantati da imprese Mid-Cap/Large Corporate e PMI nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto di prestazione di servizi, Cooperfidi Italia si impegna ad eseguire, in favore dei propri Clienti/Imprese che intendono cedere il proprio credito d’imposta maturato e/o maturando ai sensi di quanto previsto dall’art. 121 Decreto Rilancio in favore di Cassa Depositi e Prestiti Spa, le seguenti attività:

I. ATTIVITÀ DI PRE-SCREENING

Tale attività consiste nella verifica della sussistenza, in capo al Cliente, dei requisiti di ammissibilità richiesti da Cassa Depositi e Prestiti Spa per poter procedere alla sottoscrizione del contratto di cessione del credito, come di seguito indicati:

- Rapporto tra Perdite nette / Patrimonio Netto < 50%
- Controparte (se attiva per l’Intermediario Accreditato in questione) classificata tra le “Esposizioni non deteriorate” (scaduta, Inadempienze probabili, In sofferenza)
- Assenza di segnalazioni in Centrale Rischi di sofferenze a sistema;
- Rapporto in Centrale Rischi tra Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale < 20%

II. ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E RISCHIO REPUTAZIONALE.

Tale attività consiste nello svolgimento di attività funzionali ad assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 231/2007.

In particolare, l’attività di Cooperfidi Italia includerà:

- l'acquisizione dal Cliente dei dati, dei documenti identificativi e delle ulteriori informazioni di cui al MAV messo a disposizione da Cassa Deposito Prestiti Spa;
- la verifica della completezza dei dati e delle informazioni acquisite, dell'assenza di elementi di palese incongruenza tra gli stessi, nonché dei seguenti elementi ostativi in conformità con il contratto di cessione del credito d'imposta, da valutarsi inter alia in base alle indicazioni e definizioni presenti nel MAV e/o in base ad altre fonti aperte:
 - i) esposizione pari o superiore al 10% in Paesi Maggiormente Sanzionati;
 - ii) aver riportato, nei 5 anni precedenti alla Data di Richiesta, condanne anche non definitive ai sensi del D. Lgs. n.231/2001, singolarmente o congiuntamente, per reati contro la pubblica amministrazione, reati di abuso di mercato, reati societari, delitti di criminalità organizzata, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni di utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e/o per i reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. n. 231/2001;
 - iii) pendenza di procedimenti per l'accertamento della responsabilità per i reati di cui al precedente punto ii;
 - iv) sottoposizione a misure di cui all'art. 9.2 lett. c) D. Lgs. n. 231/2001;
 - v) assoggettamento a misure di congelamento di fondi e risorse economiche in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti;
- l'invio - mediante la Piattaforma CDP - dei dati e delle informazioni acquisite, nonché la comunicazione di incongruenze o anomalie eventualmente riscontrate in riferimento al comportamento tenuto dal Cliente o, in alternativa, la conferma dell'assenza di tali anomalie o incongruenze;
- acquisizione dal Cliente, su richiesta di Cassa Depositi Prestiti Spa, di eventuali ulteriori informazioni e/o documenti necessari per il completamento delle procedure di adeguata verifica a carico di Cassa Depositi Prestiti Spa.

III. REGISTRAZIONE E CONTESTUALE INVIO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE DEL CREDITO TRAMITE PIATTAFORMA CDP PER CONTO DEL CLIENTE

Tale attività consiste nella registrazione del Cliente sulla Piattaforma CDP, nell'invio della richiesta di contratto di cessione del credito d'imposta e nelle relative attività di caricamento e verifica della completezza e correttezza formale della documentazione sulla Piattaforma CDP, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

- visto di conformità di cui all'articolo 2.1 c) del Provvedimento Attuativo AdE e all'articolo 8.1 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 24/E dell'8 agosto 2020 (per gli Interventi Superbonus);
- Asseverazioni Tecniche di cui all'articolo 2.1 lettera a) e b) del Provvedimento Attuativo AdE e all'articolo 8.2 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 24/E dell'8 agosto 2020 (per gli Interventi Superbonus) o le altre asseverazioni richieste dalla normativa applicabile;
- Attestazione Prestazione Energetica, ante e post operam;
- Visura catastale dell'immobile;
- altri documenti richiesti in base alla normativa applicabile in base alla tipologia di intervento.

A tal fine, il Cliente si impegna a comunicare a Cooperfidi Italia, tempestivamente e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto di prestazione di servizi, il nominativo dell'Advisor e del Consulente Tecnico, anch'essi accreditati presso Cassa Depositi Prestiti Spa, incaricati per il rilascio delle attestazioni e documentazioni, anche di natura tecnica, necessarie all'Cliente per poter accedere ai benefici fiscali di cui al Decreto Rilancio.

Il Cliente, con la sottoscrizione del contratto di prestazione di servizi, autorizza espressamente Cooperfidi Italia a relazionarsi e ad interagire, anche tramite scambio di documentazione, con i professionisti indicati ai fini della corretta esecuzione dei servizi.

IV. SUPPORTO AL CLIENTE NELLA FASE DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

L'attività di Cooperfidi Italia, in questa fase, consisterà nel:

- a) reperire dall'area personale del Cliente sulla Piattaforma CDP la proposta contrattuale;
- b) far sottoscrivere la proposta contrattuale all'Cliente con firma digitale;
- c) trasmettere a Cassa Depositi Prestiti Spa l'originale sottoscritto dal Cliente tramite l'area personale di quest'ultima sulla Piattaforma CDP.

RISCHI DELL'OPERAZIONE

Cooperfidi Italia non garantisce la sottoscrizione del contratto di cessione del credito fra il Cliente e Cassa Depositi Prestiti Spa.

I diritti di istruttoria versati alla sottoscrizione del contratto di prestazione di servizi, non verranno restituiti al Cliente in caso di mancato perfezionamento della cessione del credito di imposta.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte della corretta esecuzione dei servizi di cui al Contratto di prestazione di servizi, il Cliente corrisponderà a Cooperfidi Italia i seguenti corrispettivi:

- a) € 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre iva quali diritti di istruttoria. Tali diritti verranno versati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato Cooperfidi Italia (**Iban IT44J0707202403000000087085**– EmilBanca – Filiale di Via Mazzini a Bologna), contestualmente alla sottoscrizione del contratto di prestazione di servizi dietro presentazione di regolare fattura e sono dovuti a Cooperfidi Italia a prescindere dal perfezionamento del contratto di cessione del credito di imposta fra il Cliente e Cassa Depositi Prestiti Spa;
- b) 1,50% (unovirgolacinquantapercento) del valore nominale del credito d'imposta che il Cliente cederà a Cassa Depositi Prestiti Spa, dovuto solo qualora venga formalizzato il contratto di cessione del credito d'imposta fra il Cliente e Cassa Depositi Prestiti Spa. La liquidazione di tale corrispettivo aggiuntivo verrà effettuata da Cassa Depositi Prestiti Spa in forza di mandato irrevocabile di pagamento ricevuto dal Cliente ai sensi di quanto previsto dall'art. 1723, II comma c.c.. Resterà a carico del Cliente l'Iva sulla relativa fattura che sarà emessa da Cooperfidi Italia.

QUOTA SOCIALE DI ADESIONE

Il Cliente che intende avvalersi delle prestazioni di servizi svolte da Cooperfidi Italia deve esserne socia.

Le imprese interessate a diventare socie di Cooperfidi Italia devono presentare, secondo le norme previste dagli artt. 8 e 9 dello Statuto e dai regolamenti interni, formale richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato che in capo all'aspirante socio sussistono i requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto e dalle norme regolamentari interne, delibera l'ammissione dello stesso in Cooperfidi Italia.

Il valore della quota di adesione è pari a 250,00 euro.

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il contratto di prestazione di servizi decorre dalla data della sua sottoscrizione e resterà in vigore sino all'eventuale perfezionamento del contratto di cessione del credito di imposta fra il Cliente e Cassa Depositi Prestiti Spa ed alla conseguente liquidazione del corrispettivo dovuto a Cooperfidi Italia.

In caso di esito negativo dell'istruttoria compiuta da Cassa Depositi Prestiti Spa e di conseguente rigetto della pratica presentata dal Cliente, il contratto di prestazione di servizi dovrà ritenersi concluso alla data di notifica e/o comunicazione da parte di Cassa Depositi Prestiti Spa, anche per il tramite della Piattaforma CDP, di tale rigetto.

CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO

Il Cliente ha diritto di richiedere, tramite richiesta scritta, la consegna gratuita dello schema di contratto di prestazione di servizi, privo delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni che fornirà.

Il Cliente ha, altresì, diritto di richiedere, con le medesime modalità, una copia del contratto di prestazione di servizi idonea per la stipula, contenente le condizioni specifiche che gli saranno applicate in caso di sottoscrizione del contratto.

La consegna di tale copia del contratto è subordinata al pagamento dei diritti di istruttoria, che non potranno essere in alcun modo rimborsati.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI. RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE.

Cooperfidi Italia osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Eventuali reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Cooperfidi Italia per lettera raccomandata a/r o via email all'indirizzo di posta elettronica: reclami@cooperfidiitalia.it. oppure cooperfidiitalia@legalmail.it con oggetto: Reclami.

Cooperfidi Italia deve evadere la risposta al reclamo entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se Cooperfidi Italia accoglie le ragioni del Cliente, comunica i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia.

Qualora il Cliente non dovesse essere soddisfatto o non avesse ricevuto risposta da Cooperfidi Italia entro i 30 giorni o volesse esercitare un'azione relativa a una controversia inerente il contratto di prestazione di servizi, prima del ricorso al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Cooperfidi Italia.

Cooperfidi Italia mette a disposizione dei clienti le guide relative all'accesso all'ABF, presso i propri locali e sul proprio sito internet aziendale.

Foro competente: **Bologna**.

LEGENDA

Cliente: qualsiasi impresa socia di Cooperfidi Italia che intenda sottoscrivere o abbia sottoscritto con Cooperfidi Italia il contratto di prestazione di servizi.

Corrispettivo: indica quanto dovuto a Cooperfidi Italia dal Cliente per lo svolgimento delle prestazioni di servizi

Decreto Rilancio: decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Cooperfidi Italia, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di Cooperfidi Italia adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Reclamo: ogni atto con cui il Cliente contesta a Cooperfidi Italia un suo comportamento o una sua omissione

Il sottoscritto nella qualità di

della società / ditta individuale

dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

Luogo e data

Firma del Cliente per presa visione

.....

.....